

## **STATUTO**

**COOPERATIVA  
FRANCESEANA PADRE  
GESUALDO SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE DI  
SERVIZI E SOLIDARIETA'  
ONLUS**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA A. MORO  
33

Numero REA: CZ - 201690

Codice fiscale: 03507690794

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 10-06-2016 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | ALLEGATO "A"                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | RACCOLTA N. 11933                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | STATUTO                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | Art. 1 - Denominazione                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | La cooperativa è denominata: "Cooperativa Francescana Padre Gesualdo SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI E SOLIDARIE-TA' ONLUS".                                                                                                    |  |
|  | Art. 2 - Sede                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | La cooperativa ha sede nel comune di Lamezia Terme, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. |  |
|  | La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.                                                                        |  |
|  | Art. 3 - Durata                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).                                                                                                                                                            |  |
|  | Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.                                                                      |  |
|  | Art. 4 - Scopo e attività mutualistica                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la                                                  |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi        |  |
|  | dell'art. 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre    |  |
|  | 1991 n. 381.                                                   |  |
|  | La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la  |  |
|  | solidale partecipazione dei soci, gli obiettivi della legge    |  |
|  | predetta. I soci cooperatori, prestatori di lavoro, intendono  |  |
|  | perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi |  |
|  | ed eventualmente anche per gli altri lavoratori non soci, tra- |  |
|  | mite la gestione in forma associata dell'impresa.              |  |
|  | La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla coopera- |  |
|  | tiva e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle |  |
|  | leggi in materia, dello Statuto Sociale e del Regolamento in-  |  |
|  | terno. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base |  |
|  | del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agi- |  |
|  | sce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la    |  |
|  | democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità    |  |
|  | rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il    |  |
|  | territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-  |  |
|  | zioni pubbliche.                                               |  |
|  | La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes- |  |
|  | si dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente,  |  |
|  | in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese |  |
|  | sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazio- |  |
|  | nale ed internazionale.                                        |  |
|  | La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-   |  |
|  |                                                                |  |

[illegible]

La Cooperativa può operare anche con terzi.

#### **Art. 5 - Oggetto**

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in modo prevalente, ma non esclusivo, mediante la gestione complessiva, in proprio o per conto terzi, di strutture residenziali per anziani, operando di preferenza nell'ambito territoriale del Comune di Lamezia Terme.

Destinatari di tali strutture saranno le persone anziane affette da grave deficit, tale da non poter consentire il compimento di atti di attività elementari o portatrici di patologie psichiatriche di preminente interesse socio assistenziale; persone anziane in condizioni psicofisiche di parziale autosufficienza in grado di compiere con aiuto le funzioni primarie; persone anziane che pur necessitando di particolare protezione sociale e sanitaria richiedono soluzioni alloggiative in ambienti che consentono di soddisfare esigenze di socializzazione.

Le strutture dovranno pertanto provvedere a garantire il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali delle persone ospiti, il soddisfacimento dei bisogni sanitari mediante l'erogazione di prestazioni sanitarie di base e specialistico riabilitative, che oltre a curare gli interventi morbosi prevengano la loro insorgenza e ne ritardino l'evoluzione. Le strutture dovranno inoltre garantire il soddisfacimento di bisogni sanitari quali controlli medici, tera-

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | pie, medicazioni, prestazioni riabilitative, a fornire presta- |  |
|  | zioni sanitarie tese sia a prevenire situazioni invalidanti    |  |
|  | che a riportare le persona al massimo recupero possibile o a   |  |
|  | stabilizzarne la situazione.                                   |  |
|  | All'interno delle strutture la cooperativa potrà gestire tutti |  |
|  | i servizi integrati per residenze protette. Le strutture po-   |  |
|  | tranno infine essere messe a disposizione per attività di al-  |  |
|  | tri servizi quali l'assistenza domiciliare, il centro diurno,  |  |
|  | le attività sanitarie riabilitative, corsi di formazione e     |  |
|  | consulenza, attività di sensibilizzazione ed animazione della  |  |
|  | comunità locale in cui opera.                                  |  |
|  | La Cooperativa potrà svolgere attività di assistenza infermie- |  |
|  | ristica o socio sanitaria a carattere domiciliare, oppure rea- |  |
|  | lizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o    |  |
|  | messi a disposizione da enti pubblici o privati.               |  |
|  | La Cooperativa potrà svolgere ogni attività connessa allo sco- |  |
|  | po sociale o comunque finalizzata al perseguimento dello stes- |  |
|  | so nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e con-  |  |
|  | trattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione     |  |
|  | dello scopo sociale a puro titolo esemplificativo, la coopera- |  |
|  | tiva potrà assumere personale dipendente, stipulare accordi di |  |
|  | collaborazione professionale, acquistare ed assumere in loca-  |  |
|  | zione, locare o vendere mobili o immobili, stipulare conven-   |  |
|  | zioni con Enti Territoriali e non, con privati, associazioni,  |  |
|  | società od imprese e chiedere il loro contributo e concorso    |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | allo svolgimento delle finalità sociali, contrarre mutui, an-  |  |
|  | che ipotecari, finanziamenti, prestiti, dare e ricevere garan- |  |
|  | zie personali e reali, anche a favore di terzi compiere ogni   |  |
|  | operazione immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria    |  |
|  | atta a raggiungere gli scopi sociali.                          |  |
|  | La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di |  |
|  | previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezio- |  |
|  | ne di attività disciplinata da apposito regolamento, per la    |  |
|  | raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata       |  |
|  | esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. |  |
|  | E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio |  |
|  | tra il pubblico.                                               |  |
|  | La Cooperative può inoltre costituire fondi per lo sviluppo    |  |
|  | tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento   |  |
|  | aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed even-  |  |
|  | tuali norme modificative ed integrative.                       |  |
|  | Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte  |  |
|  | nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di    |  |
|  | professioni riservate per il cui esercizio è richiesta         |  |
|  | l'iscrizione in appositi albi o elenchi.                       |  |
|  | La cooperativa può svolgere qualunque altra attività finaliz-  |  |
|  | zata al perseguimento dello scopo sociale nonché compiere tut- |  |
|  | ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di   |  |
|  | natura immobiliare, mobiliare e industriale, purché necessarie |  |
|  | ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque,    |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                      |  |
|  | sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Per       |  |
|  | lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare           |  |
|  | contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostit-      |  |
|  | uzione o in forma complementare rispetto agli enti locali,           |  |
|  | operare anche con terzi non soci.                                    |  |
|  | La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico       |  |
|  | ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.               |  |
|  | <b>Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica</b> |  |
|  | Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-       |  |
|  | ci, gli amministratori devono rispettare il principio di pari-       |  |
|  | tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della          |  |
|  | quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di           |  |
|  | trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione          |  |
|  | dei ristorni.                                                        |  |
|  | Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e       |  |
|  | le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica       |  |
|  | tra cooperativa e soci.                                              |  |
|  | Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono es-       |  |
|  | sere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per        |  |
|  | le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costi-        |  |
|  | tutivo.                                                              |  |
|  | Essi sono obbligatori nei casi e nelle forme previste dalla          |  |
|  | normativa tempo per tempo vigente.                                   |  |
|  | <b>Art. 7 - Normativa applicabile</b>                                |  |
|  | Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto               |  |
|  |                                                                      |  |

9 di 31

renza o in posizione di conflitto con essa.

#### **Art. 9 - Procedura di ammissione**

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6, ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

delle dichiarazioni contenute nella domanda,

della documentazione ad essa allegata,

di ogni altra informazione comunque acquisita,

della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,

della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della    |  |
|  | domanda.                                                       |  |
|  | Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini- |  |
|  | stratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla   |  |
|  | comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pro-   |  |
|  | nunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata,   |  |
|  | delibera su tale argomento, in occasione della prima successi- |  |
|  | va convocazione.                                               |  |
|  | Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le   |  |
|  | ragioni delle determinazioni assunte con riguardo              |  |
|  | all'ammissione di nuovi soci.                                  |  |
|  | <b>Art. 10 - Diritti dei soci</b>                              |  |
|  | Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi     |  |
|  | previsti dalla legge.                                          |  |
|  | In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabi- |  |
|  | lito dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto, |  |
|  | e dai regolamenti di cui all'art. 6, il diritto di voto, il    |  |
|  | diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il diritto di  |  |
|  | recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.     |  |
|  | <b>Art. 11 - Obblighi dei soci</b>                             |  |
|  | Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.      |  |
|  | Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di     |  |
|  | esercizio deve inoltre versare:                                |  |
|  | il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza        |  |
|  | dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,           |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                 |  |
|  | la tassa di ammissione eventualmente stabilita anno per anno    |  |
|  | dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di  |  |
|  | istruttoria.                                                    |  |
|  | Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-   |  |
|  | rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai  |  |
|  | regolamenti approvati.                                          |  |
|  | Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statu-   |  |
|  | to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli orga-  |  |
|  | ni della cooperativa.                                           |  |
|  | Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci  |  |
|  | è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di  |  |
|  | comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministra-   |  |
|  | tori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto    |  |
|  | libro.                                                          |  |
|  | <b>Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori</b> |  |
|  | Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la  |  |
|  | cessione non è autorizzata dagli amministratori.                |  |
|  | Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne     |  |
|  | comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.     |  |
|  | Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-   |  |
|  | sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento  |  |
|  | della richiesta.                                                |  |
|  | Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-   |  |
|  | pria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro   |  |
|  | dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per dive-  |  |
|  |                                                                 |  |

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| nire socio.                                                    |  |
| Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse- |  |
| re motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta gior- |  |
| ni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposi-   |  |
| zione al Tribunale.                                            |  |
| <b>Art. 13 - Acquisto di quote proprie</b>                     |  |
| Ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla  |  |
| legge, gli amministratori possono acquistare o rimborsare quo- |  |
| te della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e |  |
| il complessivo indebitamento della società è superiore ad un   |  |
| quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli     |  |
| utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti     |  |
| dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.                   |  |
| <b>Art. 14 - Recesso</b>                                       |  |
| Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal pre-   |  |
| sente statuto, dalla legge sulle società cooperative e della   |  |
| norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compa- |  |
| tibili.                                                        |  |
| In particolare sono cause di recesso:                          |  |
| la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;            |  |
| la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con |  |
| la cooperativa;                                                |  |
| la ricorrenza di una delle cause di esclusione;                |  |
| la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o |  |
| altro ente;                                                    |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | il trasferimento della residenza del socio in una Provin-      |  |
|  | cia/Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la  |  |
|  | sua attività;                                                  |  |
|  | la cessazione dell'attività della cooperativa nella Provin-    |  |
|  | cia/Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.    |  |
|  | Il recesso non può essere parziale.                            |  |
|  | Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di let- |  |
|  | tera raccomandata.                                             |  |
|  | Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso en-  |  |
|  | tro sessanta giorni dal suo ricevimento.                       |  |
|  | Se sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori    |  |
|  | danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.  |  |
|  | Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministrato- |  |
|  | ri devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessan- |  |
|  | ta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre |  |
|  | opposizione innanzi al Tribunale.                              |  |
|  | Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il   |  |
|  | recesso ha effetto:                                            |  |
|  | per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comuni- |  |
|  | cazione del provvedimento di accoglimento della domanda;       |  |
|  | per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura   |  |
|  | dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre   |  |
|  | mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura               |  |
|  | dell'esercizio successivo.                                     |  |
|  | <b>Art. 15 - Esclusione</b>                                    |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:            |  |
|  | per il mancato pagamento della quota sottoscritta;             |  |
|  | per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla   |  |
|  | legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto   |  |
|  | mutualistico;                                                  |  |
|  | per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parteci-  |  |
|  | pazione alla cooperativa e per l'esercizio, in proprio, da     |  |
|  | parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e   |  |
|  | dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o    |  |
|  | affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da poter- |  |
|  | si porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;  |  |
|  | per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una    |  |
|  | pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai    |  |
|  | pubblici uffici;                                               |  |
|  | per fallimento del socio;                                      |  |
|  | negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.  |  |
|  | L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intima- |  |
|  | zione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne,    |  |
|  | ove possibile, la causa.                                       |  |
|  | Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre    |  |
|  | opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla |  |
|  | comunicazione.                                                 |  |
|  | Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-  |  |
|  | luzione dei rapporti mutualistici pendenti.                    |  |
|  | <b>Art.16 - Morte del socio</b>                                |  |
|  |                                                                |  |

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

#### **Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota**

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., gli amministratori potranno deliberare la dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

#### **Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi**

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la  |  |
|  | liquidazione della quota.                                      |  |
|  | Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili    |  |
|  | verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.              |  |
|  | <b>Art. 19 - Patrimonio sociale</b>                            |  |
|  | Il patrimonio della cooperativa è costituito:                  |  |
|  | Dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei |  |
|  | soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale    |  |
|  | effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari di cui   |  |
|  | al successivo articolo 25 (venticinque);                       |  |
|  | Dalla riserva legale;                                          |  |
|  | Dall'eventuale sovrapprezzo;                                   |  |
|  | Dalla riserva straordinaria;                                   |  |
|  | Da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per |  |
|  | legge.                                                         |  |
|  | È espressamente vietato distribuire le riserve fra i soci coo- |  |
|  | peratori.                                                      |  |
|  | <b>Art. 20 - Prevalenza della mutualità</b>                    |  |
|  | La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in  |  |
|  | prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:              |  |
|  | È vietato distribuire i dividendi in misura superiore          |  |
|  | all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato  |  |
|  | di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-  |  |
|  | sato;                                                          |  |
|  | È vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sot-  |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | toscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al limite  |  |
|  | massimo previsto per i dividendi;                              |  |
|  | È vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;       |  |
|  | In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio |  |
|  | sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi    |  |
|  | eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali- |  |
|  | stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.      |  |
|  | <b>Art. 21 - Capitale sociale</b>                              |  |
|  | Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi va- |  |
|  | lore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo  |  |
|  | della sottoscrizione.                                          |  |
|  | Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto  |  |
|  | dalla legge. Le quote sono indivisibili                        |  |
|  | <b>Art. 22 - Bilancio</b>                                      |  |
|  | L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dall'1 (uno) gennaio |  |
|  | al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.                        |  |
|  | Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla |  |
|  | redazione del bilancio, in conformità alla legge.              |  |
|  | <b>Art. 23 - Utili</b>                                         |  |
|  | La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-  |  |
|  | narli:                                                         |  |
|  | alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per   |  |
|  | cento;                                                         |  |
|  | ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della    |  |
|  | cooperazione, nella misura prevista dalla legge;               |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di  |  |
|  | statuto;                                                       |  |
|  | alla riserva straordinaria;                                    |  |
|  | alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;       |  |
|  | alle altre riserve statutarie e volontarie.                    |  |
|  | È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'in-  |  |
|  | teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due |  |
|  | punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;     |  |
|  | <b>Art. 24 - Ristorni</b>                                      |  |
|  | In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-  |  |
|  | nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ri-  |  |
|  | storni ai soci.                                                |  |
|  | I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional-   |  |
|  | mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I     |  |
|  | criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da appo- |  |
|  | sito regolamento, con la precisazione che la qualità degli     |  |
|  | scambi mutualistici sarà riferita:                             |  |
|  | alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.            |  |
|  | I ristorni erogati ai soci non potranno eccedere la misura     |  |
|  | stabilita dall'art. 3 della legge 3 aprile 2001 n. 142 ovvero  |  |
|  | da altra normativa tempo per tempo vigente.                    |  |
|  | <b>Art. 25 - Strumenti finanziari</b>                          |  |
|  | La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la   |  |
|  | disciplina prevista dalla legge tempo per tempo vigente, com-  |  |
|  | presa quella contenuta nella legge 31 gennaio 1992, n. 59 in   |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | quanto compatibile.                                            |  |
|  | Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attri-   |  |
|  | buiti:                                                         |  |
|  | diritti patrimoniali o anche amministrativi;                   |  |
|  | unicamente diritti patrimoniali.                               |  |
|  | Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione   |  |
|  | possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori    |  |
|  | qualificati.                                                   |  |
|  | Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipati- |  |
|  | vi, la nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico è ob- |  |
|  | bligatoria.                                                    |  |
|  | I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di am-  |  |
|  | ministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli ammini- |  |
|  | stratori e dei componenti l'organo di controllo.               |  |
|  | È vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sot-  |  |
|  | toscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due pun- |  |
|  | ti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.        |  |
|  | <b>Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni</b>        |  |
|  | I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza   |  |
|  | dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che  |  |
|  | uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno |  |
|  | un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopon-  |  |
|  | gono alla loro approvazione.                                   |  |
|  | Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo   |  |
|  | assembleare.                                                   |  |
|  |                                                                |  |

**Art. 27 - Assemblea - Convocazione**

L'assemblea, è ordinaria e straordinaria ai sensi della legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere: inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata ovvero consegnata a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestivamente comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisori non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove pur-

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | ché nel territorio italiano.                                   |  |
|  | L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra    |  |
|  | loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti    |  |
|  | condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi     |  |
|  | verbali:                                                       |  |
|  | Sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare       |  |
|  | l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo  |  |
|  | svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati |  |
|  | della votazione;                                               |  |
|  | Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adegua-  |  |
|  | tamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;     |  |
|  | Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussio- |  |
|  | ne e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del  |  |
|  | giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. |  |
|  | In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà  |  |
|  | essere predisposto il foglio delle presenze.                   |  |
|  | Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo- |  |
|  | cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so- |  |
|  | ciale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia  |  |
|  | tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora  |  |
|  | lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed  |  |
|  | all'oggetto della società.                                     |  |
|  | L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei so- |  |
|  | ci nei casi previsti dalla legge.                              |  |
|  | L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi- |  |
|  |                                                                |  |

nistrazione ovvero dall'amministratore unico o, in mancanza,  
dalla persona designata dagli intervenuti.

**Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative**

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita  
con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che  
rappresentano almeno la metà più uno dei voti spettanti a tut-  
ti i soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita  
qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei  
voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti  
all'ordine del giorno.

**Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto**

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel  
libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno  
novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore no-  
minale della sua quota. Fermi i limiti di legge, il diritto di  
voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in con-  
formità a quanto stabilito con la deliberazione che ne deter-  
mina l'emissione.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne rice-  
vuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non  
hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei

cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

#### **Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea**

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

#### **Art. 31 - Forme di amministrazione**

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

Da un amministratore unico;

Da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-  |  |
|  | lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.        |  |
|  | Gli amministratori sono rieleggibili.                          |  |
|  | Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di |  |
|  | amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un |  |
|  | consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di stru-  |  |
|  | menti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di    |  |
|  | amministratori non superiore ad un terzo del totale.           |  |
|  | In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta           |  |
|  | all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa. |  |
|  | <b>Art. 32 - Consiglio di amministrazione</b>                  |  |
|  | Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a  |  |
|  | ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più   |  |
|  | vice presidenti ed un segretario, anche estraneo al consiglio  |  |
|  | stesso.                                                        |  |
|  | Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-   |  |
|  | verso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che |  |
|  | il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta ri- |  |
|  | chiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.                 |  |
|  | La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spe- |  |
|  | dire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consi-    |  |
|  | glio, del Collegio Sindacale o al Sindaco Unico o, in caso di  |  |
|  | urgenza, con telegramma, telefax, o messaggi di posta elettro- |  |
|  | nica da spedire almeno due giorni prima.                       |  |
|  | Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | di amministrazione anche in difetto di formale convocazione,   |  |
|  | quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sin-  |  |
|  | daci effettivi ove nominati.                                   |  |
|  | Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con   |  |
|  | la presenza della maggioranza dei suoi membri.                 |  |
|  | Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il    |  |
|  | voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.       |  |
|  | Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute   |  |
|  | dal presidente o, in mancanza, dal vicepresidente oppure       |  |
|  | dall'amministratore designato dagli intervenuti.               |  |
|  | Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sot- |  |
|  | toscritto dal presidente e dal segretario.                     |  |
|  | I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di am- |  |
|  | ministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni   |  |
|  | cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto com-  |  |
|  | patibili.                                                      |  |
|  | Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svol-  |  |
|  | gere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione,     |  |
|  | purché:                                                        |  |
|  | Sia consentito al presidente della riunione di accertare       |  |
|  | l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della    |  |
|  | riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; |  |
|  | Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adegua-  |  |
|  | tamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;  |  |
|  | Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussio- |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | ne ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del |  |
|  | giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. |  |
|  | Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei rela-  |  |
|  | tivi verbali.                                                  |  |
|  | La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il |  |
|  | presidente ed il segretario.                                   |  |
|  | <b>Art. 33 - Sostituzione degli amministratori</b>             |  |
|  | Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministra- |  |
|  | zione vale il disposto dell'art. 2386 c.c..                    |  |
|  | <b>Art. 34 - Poteri di gestione</b>                            |  |
|  | Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per   |  |
|  | la gestione della cooperativa.                                 |  |
|  | Il consiglio di amministrazione, l'amministratore unico e gli  |  |
|  | amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri,    |  |
|  | possono nominare, determinandone i poteri, direttori, instito- |  |
|  | ri o procuratori per il compimento di determinati atti o cate- |  |
|  | gorie di atti.                                                 |  |
|  | <b>Art. 35 - Deleghe</b>                                       |  |
|  | Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può de-  |  |
|  | legare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente  |  |
|  | ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente,  |  |
|  | ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi    |  |
|  | membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attri- |  |
|  | buiti.                                                         |  |
|  | Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | recesso o esclusione dei soci.                                 |  |
|  | Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del   |  |
|  | comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio  |  |
|  | di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza  |  |
|  | dei voti dei presenti.                                         |  |
|  | <b>Art. 36 - Rappresentanza</b>                                |  |
|  | La rappresentanza della cooperativa spetta all'Amministratore  |  |
|  | Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e,       |  |
|  | nell'ambito dei poteri ad essi attribuiti, agli amministratori |  |
|  | delegati.                                                      |  |
|  | <b>Art. 37 - Rimborsi e compensi</b>                           |  |
|  | L'assemblea determina il compenso degli amministratori.        |  |
|  | Agli amministratori spetta il rimborso della spese sostenute   |  |
|  | per ragioni di ufficio.                                        |  |
|  | L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministrato- |  |
|  | ri, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risolu-  |  |
|  | zione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. |  |
|  | <b>Art. 38 - Controllo dei soci</b>                            |  |
|  | I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei    |  |
|  | conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni con-   |  |
|  | trate con la società, esercitano i poteri di controllo diret-  |  |
|  | to loro attribuiti dalla legge.                                |  |
|  | I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribui- |  |
|  | ti dalla legge.                                                |  |
|  | <b>Art. 39 - Organi di controllo</b>                           |  |
|  |                                                                |  |

La cooperativa può nominare il **Sindaco Unico, o il Collegio Sindacale nei casi ammessi dalla legge.**

**Art. 40 - Funzioni**

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci, devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c..

In caso di nomina del Collegio Sindacale il presidente è nominato dall'assemblea.

Al Sindaco Unico o ai membri del Collegio Sindacale spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

**Art. 41 - Controllo contabile**

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge, nei casi in cui tale forma di controllo è obbligatoria.

**Art. 42 - Scioglimento**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa .

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di legge dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

Il numero dei liquidatori;

In caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

A chi spetta la rappresentanza della cooperativa;

I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

Gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo,

Quant'altro sia previsto dalla legge.

**Art 43 - Devoluzione**

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c..

FIRMATO:

RASO GRAZIA;

31 di 31